

## **Termsheet concernente il regime per le piccole banche**

### **Condizioni generali di partecipazione**

- Banche e commercianti di valori mobiliari delle categorie di vigilanza 4 e 5.
- I seguenti criteri di partecipazione devono essere soddisfatti in modo cumulativo (costituiscono un'eccezione i commercianti di valori mobiliari che non sono tenuti a rispettare il criterio concernente la liquidità e le succursali che non devono rispettare il criterio concernente i fondi propri).
- I criteri devono essere adempiuti sia su base individuale sia su base consolidata. Il modo di procedere nel caso di istituti presso i quali le esigenze cumulative a livello di singolo istituto sono superiori alle esigenze a livello di gruppo deve essere stabilito singolarmente.
- Di concerto con gli istituti interessati, la FINMA concede agli istituti partecipanti che non soddisfano più i criteri in modo cumulativo un termine adeguato per un nuovo adempimento dei criteri. Anche agli istituti che intendono abbandonare il regime per le piccole banche viene concesso un congruo termine per adempiere le consuete esigenze prudenziali per le banche delle categorie 4 e 5.

### **Criteri concreti di partecipazione**

#### Criterio 1: leverage ratio semplificato:

*Tier 1 / (attivi (escluso goodwill e partecipazioni) + posizioni fuori bilancio<sup>1</sup>) > 8%*

Nel corso del progetto pilota viene di nuovo verificata in particolare la solidità nella sequenza temporale dei criteri concernenti il *leverage ratio* definiti.

#### Criterio 2: LCR:

In linea di principio gli istituti dispongono di un LCR > 120%. Il criterio è considerato adempiuto, se la media del LCR degli ultimi 12 mesi calcolata come media degli HQLA alla fine del mese divisa per la media dei deflussi netti,<sup>2</sup> è superiore al 120%. Non è ammesso il mancato raggiungimento del requisito regolamentari che prevede un LCR pari all'80% nel 2017, al 90% nel 2018 e al 100% nel 2019. Inoltre il grado di rifinanziamento (determinato in base al seguente schema di calcolo) deve sempre essere > 100%.

<sup>1</sup> Cfr. appendice «Estratto dell'allegato 2 della Circ. FINMA 15/1»

<sup>2</sup> In analogia all'allegato 2, tabella 48, nota a piè di pagina 1 della Circ. FINMA 16/1

Grado di rifinanziamento<sup>3</sup>:

- Numeratore: impegni risultanti da depositi della clientela + obbligazioni di cassa + mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiari e prestiti con durata residua > 1 anno + fondi propri;
- Denominatore: prestiti (come crediti nei confronti della clientela e crediti ipotecari).

Poiché le informazioni sulla durata residua > 1 anno di mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiari e prestiti non sono attualmente disponibili presso la FINMA in formato elettronico, in futuro queste informazioni devono essere richieste mediante un sistema di reportistica ancora da definire.<sup>4</sup>

La FINMA si riserva di escludere dalla partecipazione al regime per le piccole banche gli istituti che presentano rischi particolarmente elevati, in particolare se si constatano

- rischi elevati in materia di condotta d'affari<sup>5</sup> (p. es. la FINMA considera elevati i rischi in materia di condotta d'affari in almeno uno degli ambiti interessati), è in corso un procedimento nei confronti dell'istituto oppure i rischi in tali ambiti sono giudicati particolarmente negativi sotto un altro profilo;
- elevati rischi di fluttuazione del tasso d'interesse nel portafoglio della banca, in ragione dei quali l'istituto è stato identificato come un'eccezione.

## Facilitazioni nella partecipazione al regime per le piccole banche

- **Fondi propri:**

**Fondi propri computabili:** il calcolo rimane invariato.

**Fondi propri minimi:** gli RWA non devono più essere calcolati. La FINMA effettuerà un calcolo semplificato della qualità del bilancio in conformità alla tabella riportata nell'allegato 2. Occorre pertanto perseguire un ampliamento puntuale del reporting prudenziale (p. es. inserendo la sottocategoria immobili di abitazione vs. altri immobili) per disporre in forma elettronica di tutte le informazioni necessarie concernenti l'esposizione per la rappresentazione semplificata della qualità del bilancio.

- **Leverage ratio:**

Con il calcolo del *leverage ratio* semplificato viene meno la disposizione relativa al *leverage ratio* regolamentare secondo il regime di Basilea III.

<sup>3</sup> Per la base di dati cfr. allegato 1

<sup>4</sup> Per il calcolo del grado di rifinanziamento, attualmente la posizione mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiari e prestiti è stata computata solo al 75% in seguito alla mancanza di informazioni. Se sono disponibili cifre dettagliate, i mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiari e prestiti con durata residua > 1 anno potranno essere computati al 100%.

<sup>5</sup> *Suitability*, riciclaggio di denaro, integrità del mercato, *cross-border*

- **Liquidità:**

Gli istituti vengono esonerati dalla regolamentazione in materia di NSFR.

- **Pubblicazione:**

La pubblicazione viene circoscritta ai key metrics, i parametri regolamentari chiave, (tabella KM1 secondo l'ultima versione della bozza della Circ. FINMA 16/1, ad eccezione delle righe 4a, 5-12e. Anziché il *leverage ratio* di Basilea III, nelle righe 13 e 14 occorre pubblicare i valori corrispondenti del *leverage ratio* semplificato).

- **Pianificazione del capitale e della liquidità**

La pianificazione del capitale deve essere effettuata solo per il *leverage ratio* semplificato e la pianificazione della liquidità solo per il LCR. La granularità della pianificazione deve essere commisurata alle dimensioni dell'istituto e può basarsi sulla struttura del piano d'esercizio.

- **Esigenze qualitative:**

Durante la fase pilota, insieme ai partecipanti al progetto pilota la FINMA metterà a punto una serie di facilitazioni/semplificazioni per quanto concerne le esigenze qualitative, segnatamente contemplate nelle circolari FINMA 18/3 «*Outsourcing* – banche e assicurazioni», 17/1 «*Corporate governance* – banche», 08/21 «Rischi operativi – banche», di cui potranno beneficiare i partecipanti al regime per le piccole banche. Viene inoltre esaminata la possibilità di apportare eventuali semplificazioni a corrispondenti programmi di audit.

### **Condizioni e facilitazioni per la partecipazione al progetto pilota**

- In linea di principio sono autorizzati a partecipare alla fase pilota gli istituti che soddisfano il criterio 1 concernente il *leverage ratio* al 31.12.2017 e il criterio 2 concernente il LCR medio per il 2017.
- È inoltre previsto che gli istituti interessati che per poco non soddisfano i criteri siano di norma ugualmente autorizzati a partecipare al progetto pilota.
- Qualora un istituto non dovesse adempiere il criterio del *leverage ratio* solo in ragione del fatto che le riserve latenti non possono essere computate secondo l'art. 30 cpv. 4c OFoP in combinato disposto con la Circ. FINMA 13/1, nm. 99 + 100, in linea di principio è ammesso a partecipare al progetto pilota. Per la conversione delle riserve latenti in fondi propri di base di qualità primaria è previsto un consono periodo transitorio nell'ottica di uno scioglimento ottimizzato dal punto di vista fiscale dal momento in cui inizia a decorrere il regime vero e proprio.

- Qualora, in ragione di rischi superiori, un istituto non fosse ammesso a partecipare al progetto pilota, la FINMA informa l'istituto interessato adducendo le motivazioni soggiacenti al rifiuto e spiega a tale istituto come agire per poter partecipare.

### **Durata del progetto pilota**

Il progetto pilota deve protrarsi almeno fino alla fine del 2018, in particolare perché secondo il nm. 15 della Circolare FINMA 16/1 «Pubblicazione – banche», la pubblicazione degli istituti delle categorie 4 e 5 viene effettuata solo una volta all'anno.

### **Implicazioni per la reportistica e le attività di audit durante la fase pilota**

Su proposta del gruppo di lavoro dell'ASB, durante la fase pilota la comprova dei fondi propri deve essere presentata, in modo invariato, alla BNS.

A medio termine il modulo per il reporting «Comprova dei fondi propri» per i partecipanti al regime per le piccole banche deve essere adeguato o annullato.

Durante la fase pilota è previsto un adeguamento dell'audit di base negli ambiti di verifica interessati in modo tale che sia possibile rinunciare a determinati atti di verifica.

Durante la fase pilota, il reporting trimestrale in materia di NSFR non deve più essere inoltrato.

In linea di principio, nel rapporto di gestione si può rinunciare alla pubblicazione secondo la Circolare FINMA 16/1 «Pubblicazione – banche» al 31.12.2018. Fa eccezione la pubblicazione di una tabella rudimentale di key metrics, come esposto nella parte «Facilitazioni nella partecipazione al regime per le piccole banche». Nel rapporto di gestione occorre menzionare brevemente la partecipazione al progetto pilota concernente il regime per le piccole banche e le corrispondenti facilitazioni.

## Allegato 1: grado di rifinanziamento

Base individuale:

Campi di dati rilevanti del reporting BNS	Codice tecnico in base al rilevamento BNS ANNO_U	Posizione nel modulo BNS (rilevamento ANNO_U)
Depositi della clientela (I)	'BIL.PAS.VK_E_T_T'	J202: Y50
Obbligazioni di cassa (II)	'BIL.PAS.KOB_T_T_T'	J202: Y76
Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiari e prestiti (III)	'BIL.PAS.APF.OO_W_T_T', 'BIL.PAS.APF.DPZ_T_T', 'BIL.PAS.APF.DEZ_T_T'	J202: Y80* + Y83* + Y84*
Capitale proprio (IV)	'BIL.PAS.RAB_T_T', 'BIL.PAS.GKA_T_T', 'BIL.PAS.KRE_T_T', 'BIL.PAS.GRE_T_T', 'BIL.PAS.FGR_T_T', 'BIL.PAS.EKA_T_T', 'BIL.PAS.GVO_T_T'	J202: Y90 + Y91 + Y92 + Y94 + Y95 + Y96 + Y97
Prestiti (V)	'BIL.AKT.FKU_T_T_T_T_T', 'BIL.AKT.HYP_T_T_T'	J201: Y57 + Y73

\* Posizione computata al 75%

Base consolidata:

Campi di dati rilevanti del reporting BNS	Codice tecnico in base al rilevamento BNS ANNO_K	Posizione nel modulo BNS (rilevamento ANNO_K)
Depositi della clientela (I)	'BIL.PAS.VK_E_T_T'	J302: Y50
Obbligazioni di cassa (II)	'BIL.PAS.KOB_T_T_T'	J302: Y76
Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiari e prestiti (III)	'BIL.PAS.APF.OO_W_T_T', 'BIL.PAS.APF.DPZ_T_T', 'BIL.PAS.APF.DEZ_T_T'	J302: Y80* + Y83* + Y84*
Capitale proprio (IV)	'BIL.PAS.RAB_T_T', 'BIL.PAS.GKA_T_T', 'BIL.PAS.KRE_T_T', 'BIL.PAS.GRE_T_T', 'BIL.PAS.WUR_T_T', 'BIL.PAS.EKA_T_T', 'BIL.PAS.MAE_T_T', 'BIL.PAS.GEV_T_T'	J302: Y90 + Y91 + Y92 + Y94 + Y95 + Y96 + Y97 + Y98
Prestiti (V)	'BIL.AKT.FKU_T_T_T_T_T', 'BIL.AKT.HYP_T_T_T'	J301: Y57 + Y73

\* Posizione computata al 75%

## Allegato 2: calcolo semplificato della qualità del bilancio

Ponderazione	Posizione in conformità alla presentazione dei conti
0%	1.1 Liquidità
20%	1.9 Immobilizzazioni finanziarie aventi carattere di HQLA
25%	1.2 Crediti nei confronti di banche
50%	1.5 Crediti ipotecari: immobili di abitazione* 1.6 Attività di negoziazione 1.7 Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
75%	1.4 Crediti nei confronti della clientela (portafogli retail)
100%	1.4 Crediti nei confronti della clientela 1.5 Crediti ipotecari: altri immobili* 1.9 Immobilizzazioni finanziarie non aventi carattere di HQLA 1.14 Altri attivi
250%	1.11 Partecipazioni

\* Lo split non figura nel reporting prudenziale, ma sul documento cartaceo in allegato al conto annuale, il reporting dovrebbe essere integrato.

Occorre tenere conto delle posizioni fuori bilancio applicando una ponderazione forfettaria del 100%, analogamente al metodo di calcolo utilizzato per il *leverage ratio* semplificato.